

REGOLAMENTO REGIONALE 18 GIUGNO 2019, N. 3

**Regolamento per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia da appostamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 26.06.2019 )

## **CAPO I ALLEVAMENTO**

### *Articolo 1 (Riproduzione in cattività)*

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 30 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni è consentito detenere e riprodurre in cattività, per la cessione e l'utilizzo per l'attività venatoria da appostamento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili.

### *Articolo 2 (Autorizzazione)*

1. Le attività di allevamento in cattività delle specie di cui all'articolo 1 sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione.

2. Chi intende esercitare le attività di cui all'articolo 1 deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione indicando le specie che intende allevare ed il numero dei soggetti riproduttori appartenenti alle specie medesime di cui è in possesso all'atto della domanda. Deve altresì indicare l'esatta ubicazione delle strutture che devono ospitare l'allevamento. La domanda deve essere corredata dalla certificazione di legittima provenienza degli uccelli.

3. La Regione, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito registro di allevamento vidimato, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di carico e scarico degli esemplari.

4. Gli uccelli delle specie di cui all'articolo 1 devono essere provvisti di anelli inamovibili chiusi, privi di qualsiasi punto di frattura di diametro adatto alla specie e muniti di certificazione che ne attesti la legittima provenienza.

5. La Regione non può rilasciare l'autorizzazione a coloro che abbiano violato, nell'ultimo quinquennio, le disposizioni dell'articolo 30, articolo 31 lettere h), l) e articolo 32 della l. 157/1992.

6. Le autorizzazioni già rilasciate sono revocate dalla Regione qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'articolo 30, articolo 31 lettere h), l) e articolo 32 della l. 157/1992.

7. Nel caso di revoca la richiesta di nuova autorizzazione può essere presentata alla Regione trascorsi cinque anni dall'atto di revoca.

### *Articolo 3 (Vigilanza)*

1. Alla Regione competono i controlli sugli impianti di allevamento autorizzati. La vigilanza veterinaria spetta alla ASL competente per territorio.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire agli incaricati di cui al comma 1 l'ispezione nei locali adibiti all'allevamento ed al deposito delle attrezzature.

3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti di cui all'articolo 48 della l.r. 29/1994.

### *Articolo 4 (Cessazione dell'attività)*

1. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di cessata attività, deve comunicare la cessazione entro dieci giorni alla Regione, restituendo i registri e gli anelli inamovibili e deve trasmettere un rapporto di cessata attività. Entro lo stesso termine comunica alla Regione l'eventuale intenzione di cedere i propri richiami ad altro soggetto, indicandolo nominativamente, secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 6.

2. In caso di revoca dell'autorizzazione il titolare deve restituire alla Regione i registri e gli anelli inamovibili, nonché le matrici delle ricevute.

### *Articolo 5 (Identificazione dei richiami)*

1. Gli uccelli riprodotti in cattività devono essere marcati individualmente con anelli chiusi (privi cioè di qualsiasi punto di frattura) recanti una sigla (matricola allevatore assegnata dalla Regione) e numeri progressivi. I contrassegni devono essere inseriti sul tarso dei nuovi nati già allo stato di "pullus", quando lo sviluppo ancor parziale della parte distale dell'arto consenta tale operazione.

2. Gli anelli sono forniti dalla Regione annualmente, tenuto conto del numero di riproduttori autorizzati presenti nell'allevamento. *Tali anelli hanno validità dieci anni dalla data del primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine dell'esemplare e vengono consegnati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. (1)*

### *Articolo 6 (Cessione degli uccelli riprodotti in cattività)*

1. La cessione degli uccelli riprodotti in cattività può avvenire presso gli allevamenti autorizzati, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, esclusivamente ad altro allevatore autorizzato o a titolare di porto di fucile uso caccia.

2. Il titolare dell'allevamento, in caso di cessione a qualsiasi titolo di un uccello, è tenuto al rilascio di apposita ricevuta conforme al modello predisposto dalla Regione che ne certifica la legittima provenienza. La ricevuta riporta per ciascun esemplare, oltre alla specie e al numero identificativo di anello, il sesso (per le specie sessabili dal piumaggio) ed il mese e anno di nascita dell'animale.

### *Articolo 7 (Obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione)*

1. Il titolare dell'autorizzazione deve conservare e tenere aggiornato il registro di allevamento di carico e scarico e le matrici delle ricevute di cui all'articolo 6, comma 2, riportanti gli estremi di identificazione di ciascun esemplare rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dagli allevamenti presso i quali sono stati acquisiti gli uccelli per l'attività di allevamento. Nel registro devono anche essere annotati gli uccelli morti o perduti per fuga accidentale, con i relativi numeri di anello.

2. La Regione può, in qualsiasi momento, acquisire dal titolare dell'autorizzazione copia del registro di allevamento di carico e scarico e copia delle fatture.

## **CAPO II DETTENZIONE E USO**

### *Articolo 8*

*(Registro regionale dei detentori di richiami vivi e registro personale (2) )*

1. Presso la Regione è istituito il *registro* dei cacciatori residenti autorizzati alla detenzione ed all'uso dei richiami vivi, sia di cattura che di allevamento, per l'esercizio venatorio condotto da appostamento, fisso in via esclusiva o temporaneo. *Nel registro* sono annotate quantità e specie dei richiami di cattura detenuti da ciascun cacciatore autorizzato, con gli estremi identificativi degli anelli inamovibili. *Sono altresì annotati i dati anagrafici dei detentori dei richiami vivi di allevamento e gli anelli rilasciati con evidenziato il numero dell'anello. (3)*

2. La Regione rilascia a ciascun iscritto nell'elenco regionale apposito registro personale, con pagine numerate e vidimate.

*2 bis. Il registro regionale dei detentori e quello personale contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento gli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012. (4)*

### *Articolo 9*

*(Modalità per l'iscrizione al registro regionale e per la tenuta del registro personale (5) )*

1. Per l'iscrizione *nel registro* di cui all'articolo 8, deve essere presentata alla Regione apposita istanza. *(6)*

2. La detenzione di richiami di cattura è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale. Ogni acquisizione di richiami di cattura deve essere comunicata entro 10 giorni alla Regione, corredata dalla certificazione di legittima provenienza degli esemplari, le specie, la quantità, nonché i dati incisi sugli anelli inamovibili.

3. Ogni variazione relativa ai richiami di cattura deve essere comunicata alla Regione entro e non oltre 20 giorni a decorrere dal giorno della variazione stessa. La Regione aggiorna il *registro* entro 30 giorni dalla comunicazione. *(7)*

4. E' fatto obbligo di detenere, compilare e aggiornare il registro personale ad ogni variazione, con i dati relativi alle specie, le quantità e i dati *identificativi del singolo esemplare riportato sui certificati di legittima provenienza* e incisi sugli anelli inamovibili *forniti dalla Regione. (8)*

5. E' fatto obbligo di conservare i certificati di legittima provenienza degli uccelli di allevamento *contestualmente all'apposito registro personale. (9)*

6. Non è consentita l'iscrizione *al registro* di cui all'articolo 8 a chi abbia violato nei 5 anni precedenti la data dell'istanza le disposizioni dell'articolo 30, comma 1, della l. 157/92. *(10)*

### *Articolo 10*

*(Disposizioni particolari)*

1. Gli uccelli provenienti da allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale sono utilizzabili ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 legge regionale 1 luglio 1994 n. 29)), purché appartenenti a specie

cacciabili e *identificati con le modalità di cui all'articolo 5. (11)*

2. Qualora, a seguito di modifiche normative, una specie non sia più cacciabile, è vietato unicamente l'utilizzo nell'attività venatoria degli esemplari regolarmente detenuti.

### *Articolo 11*

*(Sostituzione, cessione, affido temporaneo di richiami vivi)*

1. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire previa consegna alla Regione del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di un certificato del Servizio veterinario della ASL competente che lo attesti, e del relativo anello. Lo smarrimento o la perdita per cause accidentali del richiamo di cattura dovrà essere comprovata con apposita denuncia resa ai sensi di legge. La sostituzione è ammessa nel rispetto delle quantità massime detenibili e può avvenire solo con richiami resi disponibili da impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della l. n. 157/1992.

2. Il detentore iscritto *nel registro* regionale di cui all'articolo 8 può cedere, senza onere, ad altro cacciatore autorizzato i richiami vivi di cattura legalmente detenuti, previa formale comunicazione alla Regione almeno 10 giorni prima della cessione, nel rispetto delle quantità massime detenibili. *(12)*

3. I richiami possono essere affidati temporaneamente ad altro cacciatore che non rientri nei casi di esclusione di cui all'articolo 9, comma 6. Se la durata dell'affidamento, nel rispetto delle quantità massime detenibili, è annualmente superiore ad un giorno per i richiami di cattura e a trenta giorni per i richiami di allevamento, l'affidatario deve essere iscritto *al registro* regionale di cui all'articolo 8. *(13)*

4. Ogni operazione di affidamento superiore ai termini di cui al comma 3 deve essere contestualmente riportata sia sul registro personale del proprietario, che rilascia apposita ricevuta all'affidatario nella quale sono riportati gli estremi identificativi degli esemplari (specie, numero identificativo di anello) e la data di inizio e fine dell'affidamento, sia sul registro personale dell'affidatario.

### *Articolo 12*

*(Divieti e obblighi)*

1. E' vietato l'uso e la detenzione dei richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione. *(14)*

2. Gli esemplari devono essere detenuti e mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario e del benessere degli animali.

3. E' vietato l'uso o la detenzione di esemplari accecati, mutilati o legati per le ali e l'uso di esemplari feriti o malati, salvo apposita certificazione veterinaria.

4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

5. In caso di decesso di richiamo di allevamento, l'anello inamovibile deve essere *conservato insieme all'apposito registro personale. (15)*

### *Articolo 13*

*(Condizioni di stabulazione, utilizzo e trasporto dei richiami vivi)*

1. Gli esemplari, al di fuori del periodo di caccia stabilito, devono essere tenuti in gabbie o locali o voliere, di dimensioni adeguate al numero di soggetti detenuti, al fine di garantirne idonee condizioni igienico-sanitarie e di mantenerne le buone

condizioni fisiche. *Per dimensioni minime adeguate si intendono: centimetri 60x31x35 per detenere sino a 2 esemplari provenienti da cattura; le dimensioni di cui ai commi 3 e 4 per singolo esemplare proveniente da allevamento con caratteristiche comportamentali assimilabili a specie ad uso zootecnico.* All'interno di tali strutture ogni esemplare deve potersi muovere comodamente e devono essere presenti adeguate mangiatoie e abbeveratoi. In caso di voliere all'aperto, almeno una parte deve essere coperta da una struttura rigida e impermeabile. (16)

2. Le gabbie utilizzabili per la detenzione durante il periodo di caccia e per l'impiego presso l'appostamento devono avere una larghezza minima idonea a consentire l'apertura alare dell'uccello. Possono essere stabulati insieme uccelli appartenenti a specie compatibili e non reciprocamente aggressive. E' consentito l'impiego presso l'appostamento di corridore o tunnel.

3. Per le specie Merlo (*Turdus merula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Cesena (*Turdus pilaris*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), devono essere utilizzate gabbie con dimensioni minime di cm 25x30 alla base e di cm 20 in altezza.

4. Per l'Allodola (*Alauda arvensis*) deve essere predisposta una protezione in materiale idoneo (tela) nella parte superiore della gabbia; l'altezza dal pavimento alla parte superiore deve essere almeno di cm 20 e la base deve avere dimensioni minime di cm 20x15.

5. Le gabbie di dimensioni minime di cui ai commi 3 e 4 devono possedere le seguenti caratteristiche: (17)

a) essere costruite esclusivamente con elementi di legno o plastica a sezione tonda e diametro non inferiore ai 4 mm, senza l'uso di reti o sbarrette metalliche o altri materiali che possano provocare traumi o escoriazioni all'uccello;

b) essere provviste di posatoi orizzontali, in legno o plastica, a sezione tonda e diametro non inferiore a 8 mm e di acqua e cibo sufficienti in adeguati contenitori;

c) essere mantenute nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e provviste di un fondo a griglia in metallo o plastica;

d) essere coperte, nella fase di spostamento, con teli idonei a mantenere le condizioni di penombra.

6. Per il trasporto delle specie Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Colombaccio (*Columba palumbus*), devono essere utilizzate ceste o cassette con tetto in tela, in cui gli animali possano essere trasportati anche non singolarmente.

7. Le specie Merlo (*Turdus merula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Cesena (*Turdus pilaris*) possono essere trasportate anche non singolarmente.

#### Articolo 14

*(Norme per la biosicurezza per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi)*

1. Oltre alle norme del presente regolamento, la detenzione e l'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sono subordinati all'adozione delle specifiche misure indicate dal Ministero della Salute per la riduzione del rischio di trasmissione dei virus dell'influenza aviaria. A tal fine:

a) il detentore, qualora non già in possesso di apposito codice aziendale per altre specie, deve richiedere alla Regione l'assegnazione del codice aziendale di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali) e al decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2013 (Modalità operative di funzionamento

dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9). La Regione provvede alla validazione della registrazione presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio rispetto all'insediamento ove vengono detenuti gli esemplari;

b) tutti gli esemplari devono essere identificati singolarmente mediante identificativo inamovibile riportante la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili, seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato. Il codice numerico univoco è generato dall'ufficio regionale competente in materia di caccia, che provvede alla assegnazione al richiedente degli identificativi;

c) il detentore comunica alla Regione, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, la scomparsa o la morte del richiamo, che devono essere comunque annotati sul registro personale di cui all'articolo 8;

d) il detentore comunica entro 10 giorni alla Regione ogni cessione o affido degli esemplari, annotato sul registro personale di cui all'articolo 8;

e) il detentore deve segnalare immediatamente al competente Servizio Veterinario ASL qualsiasi anomalia riscontrata in merito allo stato di salute degli esemplari;

f) i richiami devono essere custoditi in strutture distinte, sia strutturalmente che funzionalmente, rispetto a pollame domestico. Se custoditi in locali chiusi, deve essere garantita la separazione da altri volatili;

g) il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili con il fondo a tenuta, da utilizzarsi solo per tale scopo.

#### Articolo 15 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza ed i controlli sulle disposizioni del presente Capo sono svolti dai soggetti di cui all'articolo 48 della l.r. 29/1994.

2. La vigilanza sanitaria inerente la detenzione dei richiami vivi è svolta dalla struttura veterinaria della ASL competente per territorio.

3. Ai contravventori sono applicate le sanzioni stabilite dalle leggi statali e regionali in materia.

### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 16 (Norma transitoria)

1. Ai fini del presente regolamento mantengono validità i registri nonché i titoli autorizzativi eventualmente rilasciati ai detentori dalle amministrazioni provinciali.

2. I detentori di richiami vivi autorizzati dalle amministrazioni provinciali ovvero iscritti nei registri provinciali, ma non in possesso di registro personale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono presentare alla Regione, con le modalità di cui all'articolo 2, apposita istanza di rilascio del registro personale. Entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza la Regione rilascia il registro personale, la cui consegna può essere svolta anche tramite gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini o le associazioni venatorie.

2 bis. In attesa dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 8, comma 1, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori unitamente all'anello precedentemente attribuito all'esemplare.

---

(18)

*Articolo 17*  
*(Abrogazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 170, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)), a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti provinciali in materia.

2. Il regolamento regionale 21 agosto 1995, n. 3 (Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 1° luglio 1994, n. 29)) è abrogato.

---

**Note**

- (1) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (2) Rubrica sostituita dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (3) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (4) Comma inserito dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (5) Rubrica così modificata dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (6) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (7) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (8) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (9) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (10) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (11) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (12) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (13) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (14) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (15) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (16) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (17) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.
- (18) Comma aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.